



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Annualità 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il decreto dell’Autorità politica con delega alle pari opportunità dell’8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 n. 880;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale cui è stata nominato Ministro senza portafoglio l’On. Eugenia Maria Roccella;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2022, recante “*Conferimento di incarichi ai ministri senza portafogli*” con il quale all’on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l’incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2022, recante “*Delega di funzioni al ministro senza portafoglio On. Eugenia Maria Roccella*” con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;

VISTO l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta “Convenzione di Istanbul”, ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n.77;

VISTO il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 3 novembre 2021;

VISTA la Strategia Nazionale per la Parità di Genere (2021-2026), presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia *p.t.*, previa informativa in sede di Conferenza Unificata, che prevede espressamente che il fenomeno della violenza “*è strettamente connesso al permanere di forti disuguaglianze tra uomini e donne e vi è piena consapevolezza di come l’empowerment femminile costituisca uno degli assi portanti della strategia di prevenzione della violenza*”;

CONSIDERATO, inoltre, che nella Strategia per la parità di genere sono individuate misure trasversali abilitanti per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia e, in particolare, l’“integrazione della prospettiva di genere legata a situazioni di fragilità (disabilità, disagio sociale ed economico, presenza di situazioni di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

violenza, sfruttamento lavorativo e caporalato) nella programmazione delle Misure previste dalla Strategia ed adozione di Misure specifiche rivolti a target identificati come fragili”;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorità trasversali la dimensione della parità di genere e, nella Missione 5, prevede uno specifico investimento per sostenere l'imprenditorialità femminile e i progetti sull'housing sociale quali strumenti per ridurre i contesti di marginalità estrema e a rischio di violenza che vedono maggiormente esposte le donne;

TENUTO CONTO, altresì, che la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 rappresenta la Strategia di riferimento per l'attuazione del PNRR;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio per l'anno 2022) e, in particolare, l'articolo 1, commi 139 e seguenti, che prevedono, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025;

VISTO, in particolare, il comma 148 del citato art. 1 che prevede che per il finanziamento del Piano di cui al comma 139, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;

VISTO, in particolare, l'articolo 5-bis, comma 2, che prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui al succitato articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per il biennio 2013-2014 di cui all'articolo 5 bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per il biennio 2015-2016 di cui all'articolo 5 bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l'annualità 2017 di cui all'articolo 5 bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2018 con cui sono state ripartite le risorse relative al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l'annualità 2018 di cui all'articolo 5 bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019, come modificato dal DPCM 2 aprile 2020, con cui sono state ripartite le risorse relative al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’annualità 2019 di cui all’articolo 5 *bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2020 con cui sono state ripartite le risorse relative al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’annualità 2020 di cui all’articolo 5 *bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021 con cui sono state ripartite le risorse relative al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’annualità 2021 di cui all’articolo 5 *bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022 con cui sono state ripartite le risorse relative al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’annualità 2022 di cui all’articolo 5 *bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025”;

VISTO il comma 1 dell’art. 5 del decreto legge n. 93 del 2013 che prevede che “*Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato “Piano”, con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77*”;

VISTI, inoltre, i commi 3 e 4 dell’art. 5 del decreto legge n. 93 del 2013 che prevedono che “*Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 5-bis del presente decreto*”;

VISTO, inoltre, l’art. 1, comma 338, della citata legge n. 197 del 2022 che modifica l’articolo 5, comma 3, primo periodo, del menzionato decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 sostituendo le parole: «annui a decorrere dall’anno 2022» dalle seguenti: «per l’anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».

VISTA l’Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai



Presidenza del Consiglio dei Ministri

requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del sopracitato D.P.C.M. del 24 luglio 2014;

VISTA l'Intesa del 14 settembre 2022, Rep. Atti n. 146/CU, ai sensi del citato articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la precedente Intesa del 27 novembre 2014, in ossequio al disposto dell'art. 7 del D.P.C.M. del 16 novembre 2021;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'Economia e delle Finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalità di applicazione.

CONSIDERATO, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412, che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

VISTO il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2021 - n. 2803, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali;

RITENUTO di avvalersi delle percentuali aggiornate stabilite nel citato decreto interministeriale 22 ottobre 2021 ai fini del riparto delle risorse di cui all'articolo 3 commi 2 e 3 del presente decreto;

VISTE le comunicazioni con le quali le Regioni hanno trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni stesse;

RITENUTO di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la Tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 40.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di Responsabilità 8, capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

RITENUTO, inoltre, di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella 2, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 15.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di Responsabilità 8, di cui:

- a) 6.000.000,00 di euro a valere sul capitolo di spesa 496, da destinare al perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge n. 93 del 2013,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

coerentemente con gli obiettivi di cui al “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)”;

- b) 9.000.000,00 di euro a valere sul capitolo di spesa 493 volti a finanziare iniziative a titolarità regionale tese a promuovere l'*empowerment* delle donne, agendo secondo un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021-2026 e al PNRR;

ACQUISITA in data 9 novembre 2023 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato del 13 novembre 2023,

DECRETA

Art. 1

(Ambito e definizioni)

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e della promozione dell'*empowerment* femminile, come strumento di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne, tra gli obiettivi indicati nella Strategia Nazionale per la Parità di Genere (2021-2026), anche in coordinamento con Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), il presente decreto provvede a ripartire tra le Regioni le risorse finanziarie del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stanziata per l'anno 2023, in base ai criteri indicati nei successivi articoli.
2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dall'Intesa del 14 settembre 2022, Rep. Atti n. 146/CU, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, adottata ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. del 16 novembre 2021.

Art. 2

(Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, e all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 si provvede a ripartire tra le Regioni l'importo di euro 40.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'articolo 5 bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri:
 - a) Euro 20.000.000,00 a favore dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
 - b) Euro 20.000.000,00 a favore delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1, le Regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali.
3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le Regioni, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2023 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni nonché sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunità dalle Regioni, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le note programmatiche di cui al successivo art. 5, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni Regione.

Art. 3

(Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) del decreto-legge n. 93 del 2013 e ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'empowerment femminile delle donne vittime di violenza)

1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, per un importo pari a 6.000.000,00 di euro vengono ripartite tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi di cui al "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)", per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, tenuto anche conto di quanto potrà essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto. In particolare per il 2023, tenuto conto delle specifiche esigenze della programmazione territoriale, detto importo sarà destinato per i seguenti interventi,
 - i) iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;
 - ii) rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;
 - iii) interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
 - iv) azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza;
 - v) progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;
 - vi) azioni di informazione, comunicazione e formazione.
2. In coerenza con gli obiettivi di cui alla Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021-2026 e al PNRR nonché con il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, le risorse del Fondo di cui all'art. 1, per un importo pari a euro 9.000.000,00, saranno destinate per i seguenti interventi:
 - i) iniziative volte a sostenere l'*empowerment* femminile, il reinserimento lavorativo, la ripartenza economica e sociale delle donne in particolare nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza e delle donne a rischio;
 - ii) azioni di informazione, comunicazione nonché di sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza (economica, digitale, sessuale, psicologica), nel rispetto delle scelte programmatiche di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ciascuna Regione, anche mediante interventi *mentoring* e di *coaching* da realizzare nelle scuole, Università e in altri contesti di apprendimento, all'interno di comunità, nei centri per la famiglia, nei luoghi di lavoro, nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, volti a promuovere nuovi modelli positivi per il superamento degli stereotipi esistenti, anche in una prospettiva di prevenzione della violenza;

- iii) interventi di formazione, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna Regione, in particolare anche di educazione finanziaria, come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica;
 - iv) interventi per il sostegno abitativo.
2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 22 ottobre 2021, secondo la tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 4

(Modalità di trasferimento)

1. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle Regioni le risorse indicate nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto che ne fanno parte integrante, a seguito di specifica richiesta da parte delle Regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunità, all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it. A detta richiesta, da inviare entro 60 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto:
 - a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;
 - b. l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;
 - c. il cronoprogramma delle attività;
 - d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare, ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. d);
 - e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
2. Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna Regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, entro 30 giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della nota programmatica, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.5

(Adempimenti delle Regioni e del Governo)

1. Le Regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attività al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A tal fine, tenuto conto anche della necessità di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)", cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le Regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attività. A tali Tavoli sono invitati a partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità.

2. Le Regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle Regioni ai Comuni, alle Città metropolitane, agli Enti di area vasta, agli Enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri Enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunità i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonché sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), secondo le modalità che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunità.
3. Le Regioni si impegnano a comunicare al Dipartimento per le pari opportunità, in fase di monitoraggio, l'elenco dei centri antiviolenza e delle case-rifugio destinatari delle risorse di cui al presente decreto, indicando gli importi trasferiti e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella nota programmatica di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto.
4. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, comma 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le Regioni presentano altresì, entro il 31 marzo 2024, una relazione riepilogativa, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al DPCM 16 novembre 2021 ed al DPCM 22 settembre 2022. Con riferimento al DPCM 22 settembre 2022, le Regioni presentano, inoltre, entro il 30 settembre 2024, un aggiornamento della citata Relazione.
5. Entro il 30 novembre 2024, le Regioni trasmettono, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto, nonché sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, comma 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le Regioni presentano altresì, entro il 30 marzo 2025, una relazione riepilogativa, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al presente decreto.
7. Entro il 30 settembre 2025, le Regioni trasmettono, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, un aggiornamento della Relazione di cui al comma 6 che precede.
8. Le Regioni si impegnano a dare adeguata pubblicità, nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente DPCM ed a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.
9. Le Regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 11 della citata Intesa del 14 settembre 2022, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.
10. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle Regioni ai Comuni, alle Città metropolitane, agli Enti di area vasta, agli Enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri Enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali Enti, rispetto ai quali le Regioni dovranno esercitare le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

opportune attività di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

11. Le Regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.
12. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto, comporta la revoca dei finanziamenti. Le somme eventualmente affluite nella disponibilità delle amministrazioni interessate, sono versate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la successiva redistribuzione tra le Regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.
13. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della Regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo Fondo.

Art. 6

(Azioni a titolarità nazionale)

1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunità provvede a programmare e realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a titolarità nazionale previsti dal Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023).
2. Con le medesime risorse, sono adottate misure volte al potenziamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui al presente decreto, anche mediante il supporto di specifici servizi di assistenza tecnica.

Art. 7

Revisione dell'Intesa del 14 settembre 2022 sui requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case rifugio

1. Le regioni e il Dipartimento per le pari opportunità si impegnano a portare a termine entro il 31 dicembre 2023 le attività già in corso relative alle parziali modifiche dell'Intesa del 14 settembre 2022, Rep. Atti n. 146/CU sui requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio affinché la stessa Intesa, come modificata, possa essere posta alla base del presente provvedimento di riparto.

Art. 8

(Efficacia)

1. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

16 NOV. 2023

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Eugenia Maria Roccella